

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO COMUNALE DI INIZIATIVA POPOLARE
IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE,
MODIFICA, ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO
DEGLI IMPIANTI A RADIOFREQUENZA



INDICE

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1: FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI	1
ARTICOLO 2: AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI	2
ARTICOLO 3: DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 4: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	5
CAPO II - INSERIMENTO URBANISTICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI	5
ARTICOLO 5: ZONIZZAZIONE IMPIANTI DI FONIA RADIOMOBILE	5
ARTICOLO 6: CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	6
ARTICOLO 7: CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE PREFERENZIALI E NEUTRE	8
ARTICOLO 8: CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE E RADIOELETTRICHE DEGLI IMPIANTI	8
ARTICOLO 9: CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI	8
CAPO III - CONTROLLI E MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE	9
ARTICOLO 10: RISANAMENTO E BONIFICA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	9
ARTICOLO 11: DISMISSIONE/CESSAZIONE DI IMPIANTI	10
ARTICOLO 12: VIGILANZA E CONTROLLO	10
ARTICOLO 13: LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITÀ	11
ARTICOLO 14: ORGANO TECNICO	12
ARTICOLO 15: SANZIONI	13
CAPO IV - CONFORMITÀ AMBIENTALE DI IMPIANTI A BASSA POTENZA	14
ARTICOLO 16: IMPIANTI PER RETI DATI WIRELESS A BASSA POTENZA ($\leq 5W$)	14
ARTICOLO 17: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CON I LIMITI DI ESPOSIZIONE	14
CAPO V - PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DISPOSIZIONI FINALI	15
ARTICOLO 18: ATTO AUTORIZZATIVO	15
ARTICOLO 19: PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO	15
ARTICOLO 20: COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E INIZIO ATTIVITÀ	17
ARTICOLO 21: ESECUTIVITÀ	17

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- ❖ **Tavola A1:** Localizzazione delle infrastrutture per la fonia radiomobile esistenti;
- ❖ **Elaborato A2:** Schede di sintesi degli impianti presenti sul territorio comunale;
- ❖ **Elaborato B:** Metodo dei Volumi di Rispetto;
- ❖ **Elaborato C:** Relazione illustrativa del regolamento.

CAPO I • DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità e principi fondamentali

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ha lo scopo di regolamentare la installazione, la modifica, l'adeguamento, l'esercizio e il monitoraggio degli impianti e degli apparati a radiofrequenza su tutto il territorio del Comune di Vicovaro, e minimizzare l'esposizione della cittadinanza ai campi elettromagnetici generati dagli stessi.
2. I principi fondamentali su cui si basa il presente Regolamento sono di seguito elencati:
 - a. Il **Principio di Precauzione** come chiarito dall'art. 191, comma 2, del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* (versione consolidata, Gazzetta Ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012 pag. 0001 - 0390), richiamato ad ogni variazione di una delle seguenti condizioni: identificazione di effetti potenzialmente negativi; valutazione dei dati scientifici disponibili e ampiezza dell'incertezza scientifica. Nel caso in cui ciò avvenisse, il Comune di Vicovaro si impegna a modificare le proprie decisioni, in ottemperanza al suddetto principio.
 - b. Il **Principio di Minimizzazione** come sancito dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, volto a garantire alla cittadinanza il più basso rischio potenziale possibile derivante dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
 - c. Il **Principio di Ottimizzazione** impone che ogni impianto o apparato debba essere progettato o aggiornato utilizzando le migliori tecnologie disponibili, per assicurare i più bassi valori di emissione possibili, compatibilmente con la qualità del servizio, quando venissero rispettati i valori limite previsti dalla normativa vigente.
 - d. Il **Principio di Giustificazione** richiede che ogni esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche deve essere giustificata dal *beneficio collettivo* derivante, vietando pertanto ogni esposizione non necessaria.
 - e. Il **Principio di Perequazione** sancisce che tutti i cittadini sono esposti allo stesso modo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti ai gestori.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti e gli apparati a radiofrequenza operanti nell'intervallo compreso tra 100 kHz e 300 GHz, impianti a microcelle, impianti mobili su carrato, impianti provvisori, impianti di ponti radio installati sul territorio del Comune di Vicovaro, nonché gli impianti di trasmissione *wi-fi*. Essi si distinguono in:
 - a. **Reti per fonia radiomobile:** trasmissione attraverso impianti e apparati di telefonia mobile (reti cellulari e diffusione di dati digitali attraverso dispositivi cellulari).
 - b. **Reti dati wireless:** trasmissione attraverso impianti e apparati di connettività senza fili, che rientrano nell'ambito degli standard IEEE 802.11 e TR 101 031 V1.1.1.
 - c. **Reti di radiodiffusione:** trasmissione attraverso impianti e apparati radiotelevisivi, inclusi i ponti radio (radiotelevisioni statali e private).

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme gli apparati per radioamatori e gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il Comune di Vicovaro uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
 - a. Tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente, con particolare cura alla limitazione dell'impatto che gli impianti in oggetto potrebbero comportare.
 - b. Minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche e conseguente esposizione della cittadinanza, applicando i principi di *minimizzazione* e *ottimizzazione*, con la massima attenzione nei riguardi dei ricettori sensibili di cui al successivo art. 5, comma 1.
 - c. Minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, urbano ed extraurbano, derivante dagli impianti in oggetto e relativo risanamento.
 - d. Individuazione, con lo scopo di perseguire gli obiettivi di cui alle lettere a, b e c, di siti che, per attitudine, posizione e attributi, possano risultare la scelta più efficace ed efficiente per la localizzazione degli impianti in oggetto.
 - e. Garanzia di una corretta e trasparente informazione nei riguardi della cittadinanza.
 - f. Perequazione di trattamento nei confronti dei Gestori, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato.
3. Il Comune di Vicovaro s'impegna a provvedere all'istallazione di apposite centraline di rilevamento dei campi elettromagnetici fornite di display, collegate senza soluzione di continuità con il sito internet comunale, nei punti di maggiore esposizione e soprattutto nei pressi dei ricettori sensibili (scuole, asili, aree ricreative, ecc.). Le suddette centraline effettuano i rilevamenti dei valori di campo elettromagnetico, derivante dall'utilizzo di impianti o apparati di cui al comma 1 del presente articolo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, memorizzando i valori in un database dal contenuto sempre accessibile ai cittadini.

4. Il Comune di Vicovaro s'impegna a istituire una sezione del sito internet del Comune interamente dedicata al monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, dove vengono riportati i dati relativi al numero e alla zonizzazione degli impianti e degli apparati a radiofrequenza presenti sul territorio. I valori rilevati dalle centraline di cui al comma 3 del presente articolo, sono pubblicati nell'apposita sottosezione e sono accessibili a tutta la cittadinanza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per un monitoraggio continuo e trasparente.
5. Il Comune di Vicovaro s'impegna a promuovere campagne informative sui livelli delle emissioni elettromagnetiche nel rispetto della salvaguardia della salute pubblica, volte a mantenere un elevato livello di consapevolezza e attenzione in merito alle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sia attraverso il sito internet comunale che tramite l'affissione di pubblici manifesti.
6. Il Comune di Vicovaro pubblica sull'Albo Pretorio le richieste di installazione avanzate dalle ditte, assicurando sempre la massima trasparenza verso la cittadinanza. Si assicura inoltre che il Gestore, in nome dei principi di *precauzione* e *ottimizzazione*, utilizzi sempre la migliore tecnologia disponibile per garantire una maggiore efficienza degli impianti, riducendo al minimo le emissioni elettromagnetiche e l'impatto visivo sul territorio.

ARTICOLO 3 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento, per quanto non specificato, si fa riferimento alle definizioni contemplate nell'art. 3 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36; nell'art. 1 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259; nonché nell'art. 3 del Regolamento Regionale del Lazio 21 febbraio 2001, n. 1 (BUR 10 marzo 2001, n. 7, s.o. n. 8). In particolare si intendono per:
 - a. **Esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale.
 - b. **Limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.
 - c. **Valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

- d. **Obiettivi di qualità sono:**
- I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'uso delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali.
 - I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
- e. **Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:** sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, *necessari* in una data posizione ad assicurare un servizio di *radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia*.
- f. **Impianto per telefonia mobile:** è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.
- g. **Impianto fisso per radiodiffusione:** è la stazione radio di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
- h. **Ponti radio:** impianti di connessione tramite radio punto - punto.
- i. **Unità di misura e grandezze fisiche:** sono quelle definite nell'allegato A del D.M. 10 settembre 1998, n. 381.
- l. **Soggetto avente titolo o Gestore:** è il concessionario, il licenziatario, o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze o abilitato all'esercizio di telecomunicazione.
- m. **Ricettori sensibili:** sono luoghi sottoposti a una maggiore tutela, e cioè asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze socio sanitarie, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi.
- n. **Microcella:** è una stazione radio di terra, di cui alla lettera f, che eroga una potenza massima, misurata al connettore d'antenna, di 5 W.
- o. **Picocella:** è una stazione radio di terra, di cui alla lettera f, che eroga una potenza massima, misurata al connettore d'antenna, di 1 W.
- p. **Modifica di un impianto già installato e assentito:** è considerato *modificato* quando risultano variati i propri contributi di campo elettromagnetico nei luoghi di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 10 settembre 1998, n. 381.
- q. **Access Point (AP):** è un dispositivo elettronico che consente l'accesso *wireless*, in ambito locale, a una rete di comunicazione (es. rete Ethernet, rete Internet).
- r. **Basic Service Set (BSS):** è il *servizio radiomobile base*, cioè l'insieme delle stazioni di una rete radiomobile, le quali possono comunicare l'una con l'altra senza restrizioni.
- s. **Extended Service Set (ESS):** è il *servizio radiomobile esteso*, dove più BSS vengono collegati fra loro attraverso l'interconnessione degli AP degli stessi mediante un sistema di distribuzione, che è tipicamente una LAN cablata (es. una rete Ethernet).
- t. **Hotspot Wi-Fi:** è un'area dove è presente una connessione alla rete Internet aperta al pubblico, in modalità *wireless*, attraverso l'uso di apparati a corto raggio collegati a un provider di servizi Internet.
- u. **Router:** è un dispositivo elettronico che, in una rete informatica a commutazione di pacchetto, si occupa di instradare i dati, suddivisi in pacchetti, fra reti diverse.

ARTICOLO 4
Aggiornamento del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono a tempo indeterminato e saranno oggetto di periodico aggiornamento da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle sopravvenute norme di Legge, alla necessità di nuove e/o differenti localizzazioni degli impianti, ovvero in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse.
2. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia, i propri programmi di sviluppo delle reti e i pertinenti aggiornamenti, nonché le proposte di modifica degli impianti esistenti. Inoltre, con la mansione di coadiuvare l'Amministrazione Comunale nelle attività di aggiornamento, i responsabili degli uffici comunali, le Associazioni di Categoria e i privati cittadini, potranno segnalare per iscritto i problemi giuridici e tecnici di carattere generale rilevati. Le indicazioni degli operatori delle telecomunicazioni e le segnalazioni pervenute, se ritenute indubbiamente accoglibili, verranno valutate periodicamente dall'Amministrazione e sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale.

CAPO II • INSERIMENTO URBANISTICO E AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 5
Zonizzazione Impianti di Fonia Radiomobile

1. Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la fonia radiomobile su tutto il territorio comunale si definiscono:
 - a. *Zone di installazione condizionata:*
 - I ricettori sensibili, ovvero singoli edifici o aree dedicati in tutto o in parte alla salute, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte all'istruzione o alla popolazione infantile, residenze per anziani, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate;
 - I beni culturali di cui all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - Centri abitati (*Zone A e B* di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444);
 - Zone di espansione (*Zone C* di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444);
 - Immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
 - Le aree protette, i territori coperti da boschi, i parchi naturali, le riserve naturali, altre zone di salvaguardia o comunque soggette a vincoli di tipo paesaggistico, forestale, idrogeologico ed ambientale;

- b. **Zone preferenziali:**
- I siti prioritari individuati dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale, o di Enti o società pubbliche o a prevalente capitale pubblico;
 - Altre infrastrutture esistenti ritenute idonee in contesti non urbanizzati;
- c. **Zone neutre:**
- Le aree del territorio comunale non comprese nelle zone di cui alle precedenti lettere a e b.
2. Nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica ovvero a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.
3. Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune procederà alla redazione e all'approvazione della *zonizzazione* degli impianti di fonia radiomobile, elaborati grafici compresi.

ARTICOLO 6

Criteria per la localizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata

1. Nelle zone di installazione condizionata la eventuale collocazione degli impianti potrà avvenire solo previa chiara dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in zone preferenziali o neutre, tali da consentire il corretto funzionamento della rete. In tal caso dovrà avvenire secondo le indicazioni di seguito riportate:
- a. per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili è esclusa l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione per l'erogazione del servizio di fonia radiomobile sulle aree di pertinenza di ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, zone a verde attrezzato e parchi pubblici dedicati totalmente o in parte all'istruzione o alla popolazione infantile. Può essere consentita una eventuale installazione solo per motivate e ragguagliate esigenze di servizio, sempre previa dimostrazione della minimizzazione delle esposizioni e dell'evidente impossibilità di individuare localizzazioni alternative nel contesto costituente ambito necessario per consentire il corretto funzionamento della rete. Per contesto si deve intendere un area di raggio pari a 250 metri dal punto prescelto per l'installazione;

- b. l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione per l'erogazione del servizio di fonia radiomobile su edifici di valore storico e architettonico e monumentale soggetti al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è consentita solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisito il parere preventivo e favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici;
- c. l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione per l'erogazione del servizio di fonia radiomobile è consentita su edifici classificati di interesse architettonico e storico dal PRG vigente e non compresi tra gli edifici citati nella lettera precedente, solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e sia acquisito il parere preventivo della Commissione edilizia;
- d. nelle zone classificate dal vigente Piano Regolatore Generale come *zona omogenea A, B e C* di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e su tutti gli edifici di valore storico, architettonico e monumentale, ovunque ubicati, è possibile l'installazione di impianti per fonia radiomobile rigorosamente a basso impatto visivo senza alcun tipo di struttura in elevazione a sostegno dell'impianto medesimo;
- e. nelle aree ritenute considerevoli ai fini paesaggistici e comunque in tutte le zone rientranti nelle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eventuali installazioni sono consentite solo qualora venga dimostrata la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo e venga acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica. In tali aree dovranno essere sempre adottati specifici accorgimenti progettuali affinché l'impatto visivo dell'intervento sia minimo, ed in particolare:
- dovrà essere opportunamente valutata e documentata l'incidenza sulle visuali percepibili da punti e/o da percorsi (veicolari, ciclabili, escursionistici, ecc.) di interesse panoramico, dalla viabilità e dalle aree pubbliche;
 - dovranno essere salvaguardate le visuali d'interesse panoramico, evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista come ad esempio le linee di crinale e le dorsali collinari;
 - dovranno essere individuate localizzazioni le quali consentano di limitare la realizzazione di nuove opere viarie di accesso e di minimizzare le modifiche alla viabilità preesistente;
 - dovrà essere evitata l'eccessiva vicinanza nei confronti di elementi naturalistici (particolarità geomorfologiche, salti d'acqua, ecc.) che mostrano caratteristiche di singolarità e di preminente connotazione dei lineamenti paesistico ambientali della località.
- f. In genere, qualora la realizzazione di elementi di sostegno sia prevista in porzioni di territorio interessate da copertura boschiva, ovvero nelle immediate vicinanze, l'integrazione di detti elementi dovrà essere moderata tramite l'inserimento di alberature di specie coerenti con quelle esistenti nella località, da sistemare secondo schemi di distribuzione spontanea e soprattutto in continuità con le macchie arboree preesistenti.

ARTICOLO 7

Criteria per la localizzazione degli impianti nelle zone preferenziali e neutre

1. La realizzazione di impianti in aree di proprietà comunale deve essere preceduto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale. Lo schema disciplinare per la Concessione delle aree pubbliche e i rispettivi Canoni dovranno essere stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici ai Gestori di telefonia cellulare per l'installazione delle Stazioni Radio Base (SRB) avviene a titolo oneroso. Il Comune di Vicovaro stabilisce e aggiorna, in base ai prezzi di mercato e ai sensi della normativa vigente al momento dell'assegnazione, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione, favorendo la condivisione dei siti tra Gestori.
3. Le zone neutre comprendono le aree nelle quali non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. In tali aree la realizzazione di nuovi impianti sarà generalmente consentita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2, qualora sia evidenziata chiaramente l'indisponibilità di aree preferenziali nel contesto costituente area di interesse per i gestori. Per contesto si deve intendere un'area di raggio pari a 150 metri dal punto prescelto per l'installazione.

ARTICOLO 8

Caratteristiche impiantistiche e radioelettriche degli impianti

1. Le caratteristiche impiantistiche in riferimento all'emissione e/o all'installazione e/o all'esercizio debbono sempre garantire il rispetto dei **limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità**, intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti, anche con l'uso delle migliori soluzioni tecnico-impiantistiche atte a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Per gli impianti che superano i limiti di cui al D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 dovranno essere eseguite azioni per il risanamento con le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale della Regione Lazio 21 febbraio 2001, n. 1 (BUR 10 marzo 2001, n. 7, s.o. n. 8).

ARTICOLO 9

Caratteristiche tipologiche degli impianti

1. Nel rispetto dei requisiti radioelettrici deve essere perseguito per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters – il

massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e, comunque, utilizzando la miglior tecnologia disponibile.

2. Tutti i nuovi impianti dovranno inoltre adottare tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di Gestori differenti, sul medesimo sito.
3. In tutto il territorio comunale gli impianti devono sempre essere prioritariamente posizionati su manufatti esistenti, quali coperture di edifici o sostegni di altri impianti tecnologici. Ove si dimostri l'impossibilità di applicare tali soluzioni potranno essere installati su strutture in elevazione ricorrendo, preferibilmente, a soluzioni progettuali innovative che arrechino il minor impatto visivo possibile, ivi compresa la tinteggiatura con vernici mimetizzanti.
4. Per l'installazione di nuovi impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, dovranno essere adottate, sempre nel rispetto dei limiti di emissione, misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche tra i diversi concessionari al fine di contenere l'ordinata distribuzione degli impianti.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre la realizzazione di vani interrati in considerazione delle esigenze di tutela di particolari condizioni paesistiche ambientali e di valori storici architettonici.

CAPO III • CONTROLLI E MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE

ARTICOLO 10

Risanamento e bonifica degli impianti esistenti

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa sovraordinata vigente, ovvero la delocalizzazione degli impianti non conformi ai criteri di localizzazione fissati dal presente regolamento.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto ed alla sua eventuale delocalizzazione.
3. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte

dal Comune e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla diffida. Fino a che non sia effettuato il risanamento, l'impianto in questione deve cessare ogni attività.

4. Nei casi di co-siting, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano all'impianto non in regola ed al gestore responsabile della violazione, individuati dal Comune con il supporto di ARPA.
5. Qualora l'impianto non risultasse conforme ai criteri di localizzazione di cui al presente regolamento, perché già esistente al momento della sua approvazione ovvero a seguito di variazioni che abbiano modificato le zone di installazione circostanti, il gestore deve provvedere a propria cura e spese, alla **delocalizzazione entro la prima richiesta di modifica dell'impianto nella quale sia prevista la sostituzione delle antenne**. È facoltà dell'Amministrazione Comunale incentivare una delocalizzazione in tempi più rapidi attraverso una temporanea riduzione del canone applicato al gestore, purché la nuova installazione avvenga su sito di proprietà comunale.
6. L'avvenuto risanamento deve sempre essere provato tramite un'attestazione di ARPA, in relazione alle nuove caratteristiche dell'impianto.

ARTICOLO 11

Dismissione/cessazione di impianti

1. La dismissione degli impianti fissi per la fonia radiomobile deve essere comunicata al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, specificando la data presunta dello stesso. Con la comunicazione devono essere esplicitate le modalità di riduzione in pristino dei siti - sia relativi a proprietà private che a luoghi di proprietà pubblica - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle modifiche edilizie a suo tempo realizzate in relazione con l'installazione dell'impianto.

ARTICOLO 12

Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e vigilanza avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL, con le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento Regionale della Regione Lazio 21 febbraio 2001, n. 1 (BUR 10 marzo 2001, n. 7, s.o. n. 8). I controlli sono finalizzati a verificare il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia e altresì dei parametri radioelettrici degli impianti, così come inizialmente dichiarati dai gestori al momento del procedimento autorizzativo.

2. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione con proprio atto, che stabilisce i criteri di priorità nei controlli, tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la propria rilevanza rispetto alla possibile esposizione della cittadinanza, sentite l'ASL e l'ARPA. L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di integrare il monitoraggio effettuato dagli enti istituzionalmente preposti, disponendo ulteriori controlli, anche senza preavviso, per mezzo di misuratori propri o terzi, come previsto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento, usando anche risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà comunale.
3. Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia e soprattutto per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni elettromagnetiche. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone e alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

ARTICOLO 13

Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità

1. I **limiti di esposizione** e i **valori di attenzione** per la prevenzione rispettivamente degli *effetti acuti* e dei possibili *effetti a lungo termine* nella popolazione, dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199) all'art. 3, corrispondenti a:
 - a. $E = 20 \text{ V/m}$; $H = 0,05 \text{ A/m}$; $D = 1 \text{ W/m}^2$ [$3 \text{ MHz} < f \leq 3 \text{ GHz}$]
 - b. $E = 6 \text{ V/m}$; $H = 0,016 \text{ A/m}$ [$0,1 \text{ MHz} < f \leq 300 \text{ GHz}$]; $D = 0,10 \text{ W/m}^2$ [$3 \text{ MHz} < f \leq 300 \text{ GHz}$]

Dove E, H e D sono *campo elettrico*, *campo magnetico* e *densità di potenza* rispettivamente. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. In caso di multiple esposizioni derivanti da più impianti, vigono le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (per maggiori dettagli si fa riferimento all'allegato C del suddetto decreto).
3. Le modalità di rilevamento dei suddetti limiti sono definite dall'art. 14, comma 8, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
4. La messa a norma degli impianti radioelettrici è definita dall'art. 9 del Regolamento Regionale 21 febbraio 2001, n. 1 (BUR 10 marzo 2001, n. 7, s.o. n. 8).

ARTICOLO 14 *Organo Tecnico*

1. Per un'efficace valutazione e pianificazione della materia, per garantire l'*ottimizzazione* degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti, ivi compresa la valutazione sui *possibili impatti* relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, nonché sulle problematiche legate al controllo dell'*elettrosmog*, comprese le istanze rivolte all'installazione di impianti a radiofrequenza, viene istituito un *Organo Tecnico* consultivo e non vincolante.

2. L'Organo Tecnico del Comune di Vicovaro è così costituito:
 - a. Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
 - b. Responsabile dell'Area Tecnica con funzione anche di segretario verbalizzante;
 - c. Rappresentante designato dall'A.R.P.A. della Regione Lazio;
 - d. Due esperti di comprovata esperienza nel settore dei *campi elettromagnetici artificiali*, nominati dal Consiglio, uno per la maggioranza e uno per l'opposizione;
 - e. Rappresentante di *associazioni ambientaliste* o portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f. Responsabile del settore Ambiente del Comune;
 - g. Responsabile del settore Urbanistica del Comune;
 - h. Consigliere di opposizione;
 - i. Rappresentante delle società titolari di concessione;
 - l. Membro designato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Roma G.

3. L'Organo Tecnico è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 - a. Esprimere pareri consultivi non vincolanti in merito alle problematiche ambientali inerenti l'argomento, sul territorio comunale;
 - b. Esprimere pareri consultivi non vincolanti ai fini dell'approvazione del programma di *zonizzazione* di cui all'art. 5, comma 1;
 - c. Valutare i *piani-programma* sulla installazione degli impianti a radiofrequenza (SRB) presentanti dai gestori/concessionari;
 - d. Esprimere parere consultivo non vincolante in merito al complesso delle proprietà immobiliari del Comune, o di proprietà privata da acquisire a patrimonio pubblico mediante espropriazione, ritenute idonee alla installazione degli impianti RF;
 - e. Analizzare i valori delle emissioni elettromagnetiche registrati senza soluzione di continuità dalle centraline di cui all'art. 2, comma 3, verificando il rispetto dei valori di attenzione imposti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - f. Valutare e proporre eventuali accertamenti, rilevamenti, ispezioni, verifiche ritenuti altresì necessari ai sensi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale dispone i consequenziali atti amministrativi.

4. L'Organo Tecnico si riunisce, di norma, con cadenza semestrale, su convocazione del Presidente (Sindaco o suo delegato), su iniziativa del Responsabile dell'Area Tecnica e quando ne facciano richiesta almeno 3 membri.
5. Le deliberazioni dell'Organo Tecnico sono espresse in forma scritta, copia del verbale viene sottoscritta da tutti i membri partecipanti e consegnata in copia al rappresentante presente intendendosi quale notifica dello stesso all'Ente di appartenenza.
6. L'Organo Tecnico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di equilibrio il voto del Presidente è decisivo. La seduta è da considerarsi valida qualora siano presenti almeno i 2/3 dei rappresentanti, tra i quali devono essere necessariamente presenti: il Presidente e almeno uno dei membri designati dall'A.R.P.A. della Regione Lazio o dal Dipartimento di Prevenzione ASL Roma G.

ARTICOLO 15

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di:
 - a. superamento dei *limiti di esposizione* e dei *valori di attenzione* previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
 - b. mancata riduzione a conformità e risanamento degli impianti a radiofrequenza, di cui agli artt. 8 e 10, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
 - c. mancata delocalizzazione degli impianti a radiofrequenza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 10, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 50.000,00;
 - d. inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 20, nei tempi e modi previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 50.000,00;
 - e. mancata dismissione degli impianti di cui all'art. 11, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 30.000,00;
 - f. installazione o modifica di impianti a radiofrequenza senza, ovvero in difformità, delle autorizzazioni, di cui agli artt. 18 e 19, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 11 agosto 2008 n. 15 e dall'art. 214 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259.
2. Trascorsi inutilmente i termini previsti o in caso di recidività, il Comune commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura doppia rispetto a quella prevista.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 7 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

CAPO IV - CONFORMITÀ AMBIENTALE DI IMPIANTI A BASSA POTENZA

ARTICOLO 16

Impianti per reti dati wireless a bassa potenza (≤5W)

1. Gli impianti a bassa potenza disciplinati dal presente regolamento riguardano le reti di dati RadioLAN e HiperLAN (standard IEEE 802.11 e TR 101 031) a pubblico accesso:
 - a. **Wi-Fi**: frequenze **2,4 - 2,4835 GHz**, potenza limite **100 mW EIRP**;
 - b. **HiperLAN** (interni): frequenze **5,15 - 5,35 GHz**, potenza limite **200 mW EIRP**;
 - c. **HiperLAN** (esterni): frequenze **5,47 - 5,725 GHz**, potenza limite **1 W EIRP**;
 - d. **HiperLINK**: frequenze **17,1 - 17,3 GHz**, potenza limite **100 mW EIRP**.
2. La regolamentazione di cui al presente Capo deve intendersi applicata esclusivamente agli impianti che influenzano le zone territoriali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a.

ARTICOLO 17

Valutazione della conformità con i limiti di esposizione

1. Il metodo di valutazione della conformità con i limiti di esposizione di cui all'art. 12 del presente regolamento, è basato sul calcolo dei **volumi di rispetto** (vedi Elaborato B).
2. La valutazione di cui al precedente comma è condizione necessaria affinché sia concessa l'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 16, comma 1.
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di integrare il monitoraggio effettuato dagli enti istituzionalmente preposti, disponendo ulteriori controlli, anche senza preavviso, per mezzo di misuratori propri o terzi, utilizzando anche risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà comunale.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione e/o dei valori previsti dalla normativa vigente, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto ed alla sua eventuale delocalizzazione.
5. La procedura di cui al comma 1 per la valutazione di impianti a potenza inferiore ai 5W consente la valutazione della conformità ambientale di un elevato numero di impianti punto-multipunto e hot spot Wi-Fi, in funzione delle loro caratteristiche radioelettriche, nonché alla valutazione di impianti la cui documentazione è carente, in quanto possono essere utilizzati nell'algoritmo un numero minimo di informazioni (es. potenza EIRP). Eventuali problematiche che richiedano una trattazione più complessa possono essere valutate mediante procedure standard o approcci previsionali maggiormente scientifici.

CAPO V • PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Atto autorizzativo

1. L'installazione degli impianti di cui all'art. 2, previo parere dell'Ente preposto per legge, relativamente alla compatibilità del progetto con i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale e regionale vigente, è soggetta all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Vicovaro, dietro parere non vincolante dell'*Organo Tecnico* di cui all'art. 14, previa verifica delle *condizioni tecniche* di cui all'art. 13.
2. Per le procedure autorizzative relative agli impianti radioelettrici e alla modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, si fa riferimento alle norme contenute negli artt. 87, 87-bis e 88 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. La richiesta di titolo abilitativo nonché la documentazione tecnica a corredo, inerente la installazione o la modifica degli impianti di cui all'art. 2, deve essere conforme ai Modelli allegati al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
3. Per la localizzazione degli impianti nelle zone in cui sono ubicati ricettori sensibili, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere integrata con una relazione tecnica che descriva dettagliatamente le motivazioni che determinano l'impossibilità di localizzare l'impianto in zone alternative nel contesto costituente ambito necessario per consentire il corretto funzionamento della rete.
4. I costi occorrenti per l'istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione sono a carico del Gestore istante e sono definiti nella misura fissa stabilita annualmente con delibera di giunta per ogni singola installazione, da versare all'atto della richiesta.
5. Le risorse acquisite dagli eventuali fitti per installazioni in aree comunali, sono destinate a finanziare la spesa per le attività *tendenti a garantire* la salvaguardia della salute umana, il monitoraggio ambientale e l'informazione alla cittadinanza nella misura annualmente programmata in sede di predisposizione del bilancio di previsione. A codesto scopo si procederà all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.

ARTICOLO 19

Presupposti per il rilascio del titolo autorizzativo

1. Le infrastrutture delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, di cui agli artt. 87, 87 bis, ed 88 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e a esse si applica la normativa vigente in materia.

2. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, ovvero per le ipotesi previste per le denunce di inizio attività, comprese quelle inerenti edifici esistenti, dovranno essere consegnate presso lo Sportello Unico per l'edilizia dai soggetti a tale fine abilitati.
3. Le domande devono essere presentate in conformità al modello di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259, in quanto ideato anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla composizione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, corredata da tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo dei modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di una molteplicità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più gestori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui sopra, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259. Ogni domanda deve altresì essere corredata da apposita garanzia rilasciata nella forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente.
4. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio Sportello Unico per l'edilizia indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
5. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale provvederà a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una singola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e/o l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
7. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle inerenti la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'ARPA Lazio.
8. Le opere debbono sempre essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

ARTICOLO 20

Comunicazione di fine lavori e inizio attività

1. Il titolare dell'impianto deve dare comunicazione, entro e non oltre i quindici giorni, dell'ultimazione dei lavori di installazione allo Sportello Unico per l'Edilizia.
2. Il titolare dell'impianto deve altresì dare comunicazione dell'entrata in funzione di ciascun impianto allo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 48 ore dalla sua attivazione, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al DPCM del 8 luglio 2003, trasmettendo contestualmente una perizia asseverata (corredata da documentazione fotografica in digitale e in cartaceo) a firma di tecnico abilitato, il quale certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche ed elaborati tecnici presentati e sulla base dei quali è stato rilasciato il titolo autorizzativo, nonché la misurazione dei valori dei campi elettromagnetici generati dall'impianto nelle condizioni di esercizio, eseguita dall'ARPA o da altri Enti istituzionalmente preposti.
3. I concessionari Gestori sono obbligati ad apporre alla base dei sostegni degli impianti radioelettrici installati apposita targa identificativa riportante i dati tecnici della SRB.
4. Sugli impianti per la fonia radiomobile e radiodiffusione di nuova installazione, prima della messa in funzione degli stessi, deve essere installato un quadro chiuso a chiave:
 - a. ubicato in luogo libero, agevole e sicuro, al fine di consentire la verifica, da parte degli organi di controllo e vigilanza, della potenza irradiata per ogni settore di antenna dell'impianto;
 - b. al cui interno deve essere installato un connettore per la misura di potenza attenuata verso ciascun settore d'antenna e un cartello con l'indicazione della *potenza massima autorizzata* (espressa in *Watt*) per ciascun settore, nonché del *valore di attenuazione totale* (espresso in *dB*) dei componenti dell'impianto, a partire dai trasmettitori fino ai connettori di misura.
5. In caso di omessa comunicazione da parte del gestore, l'Amministrazione Comunale dispone l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto stesso.

ARTICOLO 21

Esecutività

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.